

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

18.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE EGIDIO ALAGNA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatore Pinto: Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2270)	3
Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	3, 6, 7
Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i>	3
Pedrazzi Cipolla Anna Maria	6
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	4, 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,15.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Pinto: Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Pinto: « Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 gennaio 1988.

Comunico che le Commissioni V e XII, in data 27 aprile 1988, e la I Commissione, in data 19 maggio 1988, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, con le leggi 18 gennaio 1983, n. 11, e 7 maggio 1986, n. 151, sono state istituite

due nuove corti d'appello a Salerno e a Campobasso e, contemporaneamente, sono state soppresse le due sezioni distaccate della corte d'appello di Napoli aventi sede nelle predette città.

Al Ministero di grazia e giustizia compete l'onere di determinare, entro un termine di sei mesi, la dotazione del personale necessario al funzionamento delle due corti d'appello. Come appare evidente, la determinazione di detto personale deve essere effettuata tenendo conto non solo del numero, ma anche della qualificazione professionale secondo una previsione legislativa che richiede corrispondenza tra importanza degli uffici e qualifica professionale. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, ha modificato la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie per adeguarle alle esigenze di servizio, stabilendo, tra l'altro, che la dirigenza delle cancellerie e delle segreterie delle procure generali delle corti d'appello sia affidata (per la rilevanza che detti uffici assumono nella pratica giudiziaria) a personale con qualifica di dirigente superiore e che, invece, i primi dirigenti dirigano gli stessi uffici delle sezioni distaccate.

Tutto questo comporta un adeguamento di organico e, quindi, la previsione di un aumento di quattro posti di dirigente superiore, due per ognuna delle due nuove corti d'appello, e la soppressione di quattro posti di primo dirigente già nell'organico delle due sezioni soppresse. L'aumento della dotazione dei dirigenti superiori da 63 a 67 unità comporta tut-

tavia un aumento di spesa nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nonostante la contestuale riduzione di un numero equivalente di posti di primo dirigente (da 375 a 371).

Si propone pertanto la riduzione di due unità della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Si tratta di una scelta che potrebbe essere oggetto di critiche perché irregolare, ma ciò avverrebbe solo nel caso in cui si ignorasse che la modificazione apportata nell'organico delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, adeguò il personale alle nuove esigenze aumentando gli organici dirigenziali di 275 unità, contemporaneamente diminuendo di 380 unità la dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Confortato dal parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e dei sindacati, il legislatore del 1982 ritenne necessario realizzare una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia, rispettando però l'esigenza di privilegiare la qualificazione professionale anche nei confronti del numero dei dipendenti.

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, n. 41, il Governo ha inteso ulteriormente modificare il quadro che si sottopone al nostro esame. Su tale questione il relatore si riserva di intervenire successivamente, allorché il ministro avrà illustrato i propri emendamenti al provvedimento.

È necessario, comunque, sottolineare come il nostro ordinamento disponga che le modifiche delle dotazioni organiche siano adottate con legge del Parlamento. Quando parliamo di delegificazione, però, dobbiamo seriamente considerare l'esigenza di autonomia del ministro che, anche in caso di variazione di dotazione

organica, dovrebbe poter ricorrere a provvedimenti di natura amministrativa.

Mi permetto di richiamare la sua attenzione anche sulla necessità di porre le premesse per giungere ad un rapido adeguamento dei ruoli organici delle cancellerie in vista della prossima entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che, tra le altre figure, prevede quella di cancelliere stenotipista.

In questo senso, il mio gruppo ha presentato una proposta di legge in materia che prevede un aumento di tremila unità dell'organico dei cancellieri.

Dopo questa sottolineatura estranea alla materia del provvedimento al nostro esame, ma pertinente per il più ampio discorso delle dotazioni organiche del Ministero di grazia e giustizia, il relatore si riserva di intervenire in un momento successivo dopo aver udito le argomentazioni del rappresentante del Governo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor presidente, prima di rispondere alle questioni poste dall'onorevole relatore — che ringrazio per la puntuale esposizione — e al fine di agevolare la successiva discussione sulle linee generali, vorrei preannunciare la presentazione del seguente emendamento del Governo all'articolo unico del provvedimento in esame:

Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

1. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come modificato dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1980, n. 426, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, n. 41, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge.

e sostituire, conseguentemente, la tabella allegata con la seguente:

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1988

DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	67	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Dirigente della cancelleria della corte di appello	25
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la corte di appello	25
			Ispettore superiore	12
			Consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente ...	371	Dirigente della cancelleria del tribunale	159
			Dirigente della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale di città capoluogo di provincia	94
			Dirigente della cancelleria della sezione distaccata di corte di appello	1
			Dirigente della segreteria della sezione distaccata di procura generale presso la corte di appello	1
			Ispettore capo	24
			Dirigente della cancelleria di uffici giudiziari di particolare importanza	74
			Vice consigliere ministeriale	18
Totale ...		438		

L'onorevole Nicotra — ma anche altri deputati informalmente — si è chiesto se il provvedimento al nostro esame non sia da considerarsi assorbito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, n. 41. Devo dire che si tratta di una variazione della dotazione degli organici del personale alla quale oggi viene chiamato il Parlamento anche se non sempre si tratta di atti propri del potere legislativo.

Per quanto riguarda la seconda osservazione avanzata dall'onorevole Nicotra, faccio presente che è in stato di avanzata elaborazione la predisposizione di un disegno di legge ministeriale che contempera l'aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie.

La tabella *B* della legge finanziaria recentemente approvata prevede per tale provvedimento degli accantonamenti che per il biennio 1989-1990 — contrariamente a quanto qualcuno aveva invece ritenuto — sono di portata estremamente esigua. Nonostante ciò, il Ministero ha predisposto un piano di adeguamento di tali accantonamenti che però comporterà un notevole aumento della spesa. Ai sensi delle nuove procedure predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero ha inviato tale piano a tutti gli altri dicasteri interessati e, in modo particolare, alla Ragioneria generale dello Stato. Siamo in attesa delle osservazioni che, non appena giungeranno, saranno portate in discussione al Consiglio dei ministri.

Comunque, onorevole Nicotra, a prescindere dalla riforma del codice di procedura penale, l'aumento della dotazione organica dei magistrati e dei cancellieri è assolutamente indispensabile; con quello previsto, infatti, si riuscirà purtroppo a corrispondere soltanto in parte ad esigenze da molti considerate urgentissime.

L'emendamento si rende necessario per una situazione temporale. La proposta di legge di iniziativa del senatore Pinto, tendente a modificare l'organico degli uffici di Campobasso e Salerno, è antecedente al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, n. 41, precedentemente ricordato dal relatore, decreto che comportò un cambiamento notevole nella distribuzione dei posti

della dotazione organica della qualifica di primo dirigente. Per tale motivo, abbiamo dovuto adeguare attraverso la presentazione di un emendamento la previsione contenuta nella proposta di legge n. 2270 alla modifica già operante in seguito all'emanazione di quel decreto presidenziale; in sostanza, il primo comma viene sostituito, includendo nella previsione normativa anche il riferimento al decreto del 1988, non citato nel testo originario. Conseguentemente, viene modificata la tabella allegata al progetto di legge, tenendo conto delle diverse unità previste per la funzione di dirigente della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale di città capoluogo di provincia e di dirigente delle cancellerie di uffici giudiziari di particolare importanza; altre modifiche sono introdotte rispetto all'esistente anche per altre funzioni, unitamente ad alcuni spostamenti interni.

Ritengo che l'accoglimento di questo emendamento sia indispensabile per evitare che la legge sia « fuori tempo » e non adeguata alla distribuzione del personale disposta con il decreto presidenziale di quest'anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Vorrei tentare di risolvere questo « rompicapo ».

Ci troviamo di fronte ad una proposta di legge legittimamente approvata dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 21 gennaio 1988 alla presenza del Governo rappresentato dall'illustre ministro e dal sottosegretario Castiglione. Allora, il Governo giustamente raccomandò l'approvazione del provvedimento, considerata la pressione esercitata dalle cancellerie per una revisione della dotazione organica del personale e la circostanza per cui tale modificazione, prevista nel « pacchetto » a suo tempo presentato dal ministro Martinazzoli, era stata riproposta dal ministro Rognoni e veniva nuovamente prospettata in questa legislatura. Nel frattempo, il ministro, dovendo giustamente provvedere alla copertura dei posti, ha legittimamente emanato il 5 febbraio un

decreto del Presidente della Repubblica, registrato dalla Corte dei conti il successivo 23 febbraio. Ci troviamo dunque di fronte ad un atto amministrativo, per il quale non si richiede una sanzione legislativa, essendo stato oltretutto emanato dal Presidente del Consiglio Gorla e dai ministri Vassalli e Amato.

Questo stesso quesito ho posto nella seduta in cui è stata aperta la discussione di questa proposta di legge, ponendo in dubbio la necessità di un simile provvedimento visto che, dopo l'approvazione del medesimo da parte del Senato, era stato emanato un decreto presidenziale tuttora vigente.

Se ho ben compreso — le parole del ministro sembrano confermare il mio pensiero — il Governo presenta un emendamento che, senza modificare nella sostanza il contenuto della proposta di legge, introduce una diversa ripartizione, con cui si ritorna alla previsione contenuta nel decreto presidenziale del 5 febbraio, già registrato dalla Corte dei conti.

Nel momento in cui il relatore richiama la necessità di delegiferare, trovandoci in presenza di una materia già disciplinata con decreto presidenziale, mi chiedo per quale motivo se ne debba ratificare con legge il contenuto. Poiché mi riesce difficile comprendere il senso di questa operazione istituzionale, che oltretutto potrebbe rappresentare un precedente pericoloso, propongo che non si proceda nell'esame di tale provvedimento.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono molto compenetrato delle preziose osservazioni dell'onorevole Pedrazzi Cipolla, osservazioni che già in una precedente seduta furono spunto di un attento riesame dell'attuale normativa, con la conseguente « scoperta » di quel decreto presidenziale nel frattempo emanato. Ringrazio ora l'onorevole Pedrazzi Cipolla per questo suo ulteriore intervento.

Probabilmente, l'ufficio legislativo che prepara il materiale per i progetti di

legge e la direzione dell'organizzazione giudiziaria hanno proceduto in modo parallelo. La situazione si può dunque spiegare; si tratta tuttavia di una spiegazione storica che non è sufficiente per individuare una soluzione. Un decreto analogo, emanato il 19 ottobre 1985, trovò un ostacolo, uno sbarramento nella Tesoreria generale del Ministero del tesoro, la quale fece presente che la Corte dei conti aveva rifiutato il visto, contestando la regolarità del decreto sulla base del disposto di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sul pubblico impiego. Prevede, infatti, tale norma l'obbligo di disciplinare con legge i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche. Quando dunque gli uffici aderirono all'iniziativa legislativa, si pensava che il nuovo decreto avrebbe trovato analogo sbarramento, dato che la Corte dei conti aveva considerato illegittimo il primo; viceversa, tale organo ha rivisto la propria posizione e registrato il decreto presidenziale, come giustamente rammentava l'onorevole Pedrazzi Cipolla.

Prescindendo da ciò, si rende necessario un riesame della situazione per evitare la prosecuzione dell'*iter* di un provvedimento che può risultare, in ipotesi, inutile.

Pertanto, il Governo chiede un rinvio del seguito della discussione anche per poter procedere ad ulteriori approfondimenti con l'ausilio dei competenti uffici ministeriali.

PRESIDENTE. In considerazione delle dichiarazioni del ministro, il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
